

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2014, n. 31

Norme per il recupero e la valorizzazione dei siti estrattivi a fini museali, turistici e ricreativi.

(GU n.19 del 16-5-2015)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 14 novembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. La presente legge disciplina il recupero e la valorizzazione dei siti estrattivi come ambiti museali, turistici e ricreativi, anche in applicazione delle indicazioni ricavabili dal catasto previsto all'art. 7 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attivita' estrattiva) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Con la presente legge, in particolare, la Regione disciplina le procedure tramite le quali possono essere autorizzati interventi volti a:

- a) promuovere la conoscenza e preservare la memoria dell'industria e del lavoro della comunita' ligure;
- b) favorire il ripristino ambientale degli ambiti interessati dalle coltivazioni, in specie se degradati o in stato di abbandono;
- c) favorire la ricerca, la formazione, l'educazione e la divulgazione scientifiche;
- d) ampliare l'offerta turistica e le occasioni di fruizione consapevole del territorio regionale;
- e) contribuire allo sviluppo sostenibile di aree economicamente fragili;
- f) assicurare una fruizione pubblica in sicurezza dei siti valorizzati preservandone le caratteristiche essenziali.

3. Sono oggetto del recupero e della valorizzazione, in particolare, i siti estrattivi che hanno valenza geologica, naturalistica, tecnologica, sociale, storica e culturale, nonche' i manufatti, i macchinari e le attrezzature di lavoro, le documentazioni aziendali, iconografiche, librerie, testimoniali ad essi relativi.

4. Nel caso di beni riconosciuti di interesse culturale, il recupero e la valorizzazione vengono compiuti nel rispetto del principio di cooperazione fra lo Stato, le Regioni e gli enti locali di cui all'art. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina gli interventi di recupero e di valorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, riguardanti:

a) siti estrattivi dismessi o abbandonati inseriti nel catasto di cui all'art. 7 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, destinabili alle finalita' di cui all'art. 1 sulla base dei dati ivi inseriti;

b) siti in attivita' di coltivazione o di nuova apertura, purché siano rispettate le modalita' e le condizioni specificate all'art. 4, comma 7;

c) siti non ancora inseriti nel catasto per i quali sia verificata l'idoneita' all'utilizzo di cui all'art. 1.

Art. 3
Competenze della Regione

1. Al fine del perseguimento delle finalita' previste dalla presente legge, la Regione esercita le seguenti funzioni:

a) effettua la ricognizione dei siti, compresi gli impianti e le attrezzature ad esso relativi, che possono essere riutilizzati quali ambiti museali, turistici, ricreativi, utilizzando le schede contenute nel catasto di cui all'art. 7 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni;

b) rilascia le autorizzazioni previste all'art. 4;

c) approva i criteri e le linee guida per la valorizzazione dei siti individuati ai sensi della lettera a);

d) approva le modalita' per la presentazione delle domande di autorizzazione previste all'art. 4, comma 5;

e) esercita la vigilanza ed irroga le sanzioni previste agli articoli 6 e 7;

f) promuove o partecipa ad accordi di programma con enti pubblici e soggetti privati, ed in particolare con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, con la citta' metropolitana, le province ed i comuni interessati, con gli enti di gestione delle aree protette nonche' con enti o istituzioni di ricerca, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 111 e seguenti del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni;

g) collabora con i soggetti pubblici titolari dei siti di cui all'art. 1, comma 1, per iniziative conformi alle strategie regionali di valorizzazione turistica e culturale, sportiva e ricreativa e si adopera per favorire il reperimento di fondi utili alla messa in sicurezza, al recupero e alla gestione di detti siti, fermi restando i limiti di cui all'art. 9, comma 1.

Art. 4
Autorizzazione regionale

1. Gli interventi di recupero e valorizzazione che implicano la realizzazione di apposite sistemazioni permanenti ed una organizzazione stabilmente strutturata sono oggetto di autorizzazione regionale. In particolare:

a) costituiscono sistemazioni permanenti le opere che necessitano di titoli abilitativi urbanistico edilizi ovvero la predisposizione ex novo di percorsi appositamente attrezzati per una fruizione pubblica;

b) rappresenta una organizzazione stabilmente strutturata la gestione di una fruizione aperta al pubblico, protratta nel tempo e a titolo oneroso.

2. Gli interventi sono promossi dai proprietari ovvero da altri operatori privati, dai comuni, dagli enti gestori delle aree naturali

protette, da altri enti pubblici, anche in consorzio fra loro, che abbiano la disponibilita' giuridica dei beni interessati.

3. La domanda di autorizzazione, secondo le vigenti disposizioni in materia di semplificazione del procedimento amministrativo, e' presentata alla Regione ovvero, nel caso ricorrano i presupposti, presso lo sportello unico previsto per le attivita' produttive o presso l'amministrazione pubblica titolare del procedimento concertativo.

4. La domanda di autorizzazione e' corredata dalla seguente documentazione:

- a) titolo di godimento dei beni interessati;
- b) relazione illustrante le caratteristiche del sito, i valori che esso presenta, le finalita' perseguite, la tipologia di fruizione, le modalita' gestionali;
- c) elaborati progettuali descrittivi dello stato di fatto e delle opere che si intendono eseguire, con particolare riferimento agli interventi di messa in sicurezza necessari per la fruizione e la riqualificazione ambientale del contesto;
- d) piano economico finanziario;
- e) relazione geologica e geotecnica;
- f) documento di valutazione dei rischi con approfondita considerazione degli aspetti relativi alla sicurezza dei fruitori;
- g) schema di regolamento di fruizione;
- h) piano di monitoraggio e di manutenzione degli impianti e dei percorsi allestiti.

5. La Giunta regionale puo' approvare criteri e linee guida per le modalita' di valorizzazione e per la presentazione delle relative domande di autorizzazione, anche integrando la documentazione di cui al comma 4.

6. L'autorizzazione, rilasciata con decreto dirigenziale, puo' stabilire le necessarie prescrizioni ed ha durata decennale, salvo diversa durata stabilita nel provvedimento.

7. Gli interventi di valorizzazione che interessano in tutto o in parte siti in attivita' di coltivazione non devono in alcun modo interferire con tale attivita', ne' pregiudicarne l'economicita' di sfruttamento attuale e futura. In tali casi l'autorizzazione di cui al presente articolo deve prevedere le opportune misure per separare e distinguere, anche ai fini delle responsabilita', della vigilanza e delle sanzioni, l'attivita' di valorizzazione da quella estrattiva, in modo da consentirne lo svolgimento in reciproca sicurezza.

Art. 5 Sicurezza dei fruitori

1. Fatte salve le disposizioni dettate dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, la sicurezza dei fruitori deve essere garantita:

- a) mediante il rispetto della vigente normativa nazionale;
- b) in assenza della normativa di cui alla lettera a), assumendo come quadro di riferimento le specifiche tecniche previste per le attivita' estrattive, debitamente integrate con le opportune misure tecniche ed organizzative che tengano conto della particolare natura dei soggetti da tutelare e siano mutate, ove possibile, da situazioni paragonabili in termini di rischio.

2. Le misure di sicurezza di cui al comma 1 sono rivolte alla generalita' dei fruitori, ovvero a fasce differenziate di essi preventivamente individuate, e non devono snaturare l'identita' del sito e la riconoscibilita' dei suoi valori, in particolare se esso sia stato qualificato come bene culturale.

3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione e' tenuto:

a) a nominare come responsabile della sicurezza un professionista abilitato per le attivita' estrattive ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), ovvero la figura specificata nell'autorizzazione stessa;

b) ad impiegare operatori appositamente formati e a curarne il periodico aggiornamento;

c) a fornire ai fruitori appositi dispositivi di protezione individuale;

d) a munirsi di una assicurazione di responsabilita' civile per i danni arrecati a terzi nell'ambito dell'attivita' di fruizione del sito.

Art. 6 Vigilanza

1. Ferme restando le competenze degli organi preposti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le funzioni di vigilanza sul rispetto della presente legge nonche' di accertamento ed irrogazione delle sanzioni in essa previste sono di competenza della Regione, che puo' avvalersi a tal fine dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL).

Art. 7 Sanzioni

1. Chiunque effettui interventi in assenza o in difformita' dall'autorizzazione di cui all'art. 4 e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati e dell'immediato rispetto delle condizioni previste nell'autorizzazione.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, con decreto del responsabile della struttura regionale competente, l'autorizzazione di cui all'art. 4 puo' essere sospesa o, nei casi piu' gravi, revocata qualora non siano state rispettate le misure a tutela della sicurezza dei fruitori previste nell'autorizzazione stessa. L'attivita' e' comunque sospesa, in tutto o in parte, nelle more degli adeguamenti necessari per rispettare le condizioni previste nell'autorizzazione.

Art. 8 Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 12/2012

1. L'art. 7 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 7. Catasto dei siti estrattivi

1. E' istituito il catasto dei siti estrattivi, comprendente i siti in esercizio e quelli inattivi o dismessi. Il catasto indica in particolare, per ciascun sito, la localizzazione territoriale e la tipologia del giacimento.

2. La Regione, mediante il catasto di cui al comma 1, acquisisce dati utili ai fini dell'attivita' di pianificazione e di programmazione delle attivita' estrattive, nonche' ai fini della riqualificazione ambientale dei siti dismessi, attuabile anche attraverso specifici interventi di riutilizzo dei siti sotto il

profilo produttivo, urbanistico, ambientale, storico-culturale e la loro messa in sicurezza sotto il profilo idro-geomorfologico.».

Art. 9

Disposizioni finali e transitorie

1. La presente legge ha carattere meramente procedurale e dalla stessa non possono derivare nuovi oneri per il bilancio regionale.

2. I soggetti titolari di opere o attività di valorizzazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge presentano, entro novanta giorni dalla stessa data, domanda di autorizzazione ai sensi della presente legge. Le attività di valorizzazione proseguono nelle more del rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione può stabilire termini entro i quali il soggetto titolare deve compiere interventi di adeguamento, anche per fasi successive, senza sospendere l'attività di valorizzazione.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale assume un atto di indirizzo contenente le condizioni tecniche e amministrative necessarie ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la riapertura del Museo minerario di Gambatesa, nel Parco regionale dell'Aveto in Comune di Ne'.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 12 novembre 2014

BURLANDO

(Omissis).